

ALLEGATO 4 AL DISCIPLINARE

SCHEMA DI CONTRATTO

**RELATIVO ALLA GARA PER LA FORNITURA DI
UN “SISTEMA DOCUMENTALE” PER GLI
UTENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO E
DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

CONTRATTO PER LA FORNITURA DI UN "SISTEMA DOCUMENTALE" PER GLI UTENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

L'anno, il giorno del mese di in Roma presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Direzione Generale per l'Innovazione Tecnologica e la Comunicazione (codice fiscale 80237250586), nel contesto del presente atto indicato per brevità come "Ministero", nella sua sede di Via Fornovo 8, innanzi a me, dott., nominato con Ufficiale Rogante del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, non assistito da testimoni per espressa e concorde rinuncia fatta dalle parti contraenti, sono presenti in rappresentanza del Ministero, e il sig., nato a il, nella sua qualità di, in rappresentanza della con sede legale in, Via, codice fiscale

Detti componenti, della cui identità personale e poteri io Ufficiale Rogante sono certo, convengono e stipulano quanto segue.

**ART. 1
NORME REGOLATRICI**

L'esecuzione del contratto è regolata:

- a) dalle clausole del presente atto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Amministrazione e
- b) dal disciplinare di gara, dal capitolato tecnico, nonché dall'offerta tecnica ed economica presentate da, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se allo stesso materialmente non allegati, e che i..... dichiara di conoscere e di accettare integralmente. Nel caso in cui gli atti e i documenti di gara sopra richiamati prodotti dall'Amministrazione presentino elementi di discordanza con gli atti prodotti da, prevarrà la versione più favorevole all'Amministrazione;
- c) dal DPCM n. 452 del 6 agosto del 1997;
- d) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato e dalle successive disposizioni che dovessero essere emanate in futuro, con efficacia sui rapporti in corso;
- e) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative, anche comunitarie, già emanate e che saranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti.

**ART. 2
OGGETTO DEL CONTRATTO**

Oggetto del presente contratto è la fornitura di un sistema documentale per gli utenti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

1. Detto sistema. deve offrire informazioni nelle seguenti macroaree
 - Area "Lavoro";
 - Area "Ispezioni";
 - Area "Appalti";
 - Area "legale".
2. La Società dovrà mettere il sistema a disposizione del Ministero attraverso proprie infrastrutture tecnologiche e software applicativo adeguati.
3. La Società dovrà inoltre rendere disponibile un servizio di help desk per rispondere alle segnalazioni di malfunzionamento provenienti dagli utenti del sistema.

ART. 3

MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Le modalità di esecuzione della fornitura sono precisate nel capitolato tecnico e nell'offerta tecnica, che costituiscono parte integrante del presente contratto.

Entro 10 giorni solari dalla data di efficacia del presente contratto, di cui al successivo art. 19, dovrà predisporre la pianificazione dettagliata delle attività dell'intero progetto e delle modalità operative relative all'inizio del servizio (Piano di Progetto). Per l'approvazione e le eventuali modifiche del Piano di Progetto, si rinvia al capitolato tecnico.

La consuntivazione avverrà con cadenza bimestrale, con le modalità indicate nel capitolato.

..... dovrà inoltre redigere e presentare un Piano della Qualità Generale, come specificato nel capitolato tecnico, da sottoporre all'approvazione del Ministero.

ART.4

IMPORTO CONTRATTUALE

Il corrispettivo della fornitura di cui ai precedenti articoli, per tutta la durata contrattuale di 24 mesi, di cui al successivo art. 20, ammonta ad Euro IVA esclusa.

ART. 5

MODALITA' DI PAGAMENTO

Tutti i pagamenti, salvo decurtazioni di eventuali penali applicate ai sensi dell'articolo 8, verranno effettuati dal Ministero dietro presentazione di fatture trimestrali, nei tempi previsti dalle normative vigenti, sulla base di un canone mensile di Euro, IVA esclusa.

La fatturazione e il relativo pagamento sono subordinati all'esito positivo dei **test prestazionali** così come previsto nel successivo art. 8.

Tutti i pagamenti saranno effettuati mediante accreditamenti sul conto corrente bancario, intestato a, presso la Bancacodice IBAN

ART. 6

RESPONSABILE DEL MINISTERO E DI

1. Per le attività di supervisione e controllo:

- a. Il Ministero nominerà un *Responsabile di contratto* o figure equivalenti
- b. nominerà un *Responsabile di progetto* o figure equivalenti

2. Entro dieci giorni **dalla data di efficacia** del presente contratto le parti nomineranno a mezzo lettera raccomandata, anche a mano, i rappresentanti di cui sopra, per lo svolgimento dei ruoli stabiliti all'art. 2 del presente contratto.

ART. 7

SEDE DI LAVORO

I servizi di cui al presente contratto dovranno essere resi disponibili e gestiti in "housing" presso la sede del fornitore.

**ART. 8
VERIFICHE DI FUNZIONALITA'**

Il sistema oggetto della fornitura sarà oggetto di test prestazionali come indicato nell'offerta tecnica, nonché degli eventuali test prestazionali aggiuntivi che saranno richiesti dal Ministero, per accertare l'effettiva rispondenza del sistema alle specifiche tecniche e funzionali nonché il rispetto della pianificazione concordata con il Piano di Progetto di cui all'offerta tecnica stessa.

**ART.9
PENALI**

..... si impegna ad osservare il livello di servizio previsti nel capitolato di gara.

In caso di mancato rispetto dei livelli di servizio, per cause direttamente imputabili a, il Ministero applicherà le penali previste nello stesso capitolato.

**ART. 10
CAUZIONE**

1. ha prestato cauzione, a garanzia del completo ed esatto svolgimento dei servizi, per una somma di Euro, pari al% dell'importo contrattuale al netto di IVA, mediante n..... della.....
2. Tale cauzione ha efficacia per tutta la durata del contratto e verrà svincolata con apposito provvedimento amministrativo adottato dal Ministero.
3. In caso di inadempienze da parte di, il Ministero avrà piena facoltà di provvedere all'incameramento della cauzione e al risarcimento dei maggiori danni conseguenti a dette inadempienze.

**ART.11
OBBLIGHI DEL COMMITTENTE**

..... si impegna a rispettare la vigente normativa in materia di tutela delle banche dati.

..... si impegna, altresì, a rendere disponibili i dati e le informazioni necessari a consentire le attività di monitoraggio e di valutazione dell'andamento del contratto di competenza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

**ART. 12
ONERI FISCALI**

Sono a carico tutte le spese contrattuali e tutti gli oneri fiscali applicabili, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l'obbligo di rivalsa. A tal fine espressamente dichiara che le prestazioni e forniture di cui al presente contratto sono effettuate nell'esercizio di impresa, che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall'imposta sul valore aggiunto, che il Ministero è tenuto al versamento e che gli compete, quindi, la rivalsa della detta imposta, ai sensi del D.P.R. 26 Ottobre 1972 n.633. Al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa ai sensi del D.P.R. 26 Aprile 1986 n.131.

**ART. 13
CONTROVERSIE**

Schema di contratto

1. A tutti gli effetti del presente contratto, e per tutte le controversie eventualmente derivate dalla interpretazione e dalla esecuzione del suo contenuto, le parti convengono che l'autorità giudiziaria competente sarà quella del Foro di ROMA.
2. Convengono altresì che gli atti giudiziari e stragiudiziali connessi al presente contratto saranno notificati al Ministero presso l'Avvocatura Generale dello Stato, la cui sede ne costituisce domicilio elettivo.
3. Agli effetti amministrativi e giudiziari dichiara il proprio domicilio legale in , con l'intesa, che ove questo venisse a mancare, il domicilio si intenderà trasferito presso il Municipio di Roma.

**ART. 14
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Ferma restando l'applicazione delle penali e salva in ogni caso la facoltà d'esecuzione in danno, il Ministero si riserva la facoltà di risolvere il contratto in ogni momento in caso di inadempimento alle relative obbligazioni.
2. Nel caso di risoluzione del contratto il Ministero, senza bisogno di messa in mora e con un semplice provvedimento amministrativo, procederà all'incameramento, a titolo di penale, della cauzione definitiva prestata da e all'esperimento dell'azione di risarcimento del danno subito e di ogni maggiore danno, salvo sempre l'esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
3. Il Ministero si riserva la facoltà di recedere dal contratto, a proprio insindacabile giudizio e senza che possa vantare diritto alcuno, alla scadenza della prima annualità, con preavviso scritto di almeno tre mesi.

**ART. 15
SUBAPPALTO**

20

....., conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nel Disciplinare di Gara, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____,

**ART. 16
PERSONALE**

1. si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
2. si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti che sono impegnati nelle prestazioni oggetto del presente incarico, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le attività finalizzate alla fornitura di cui in oggetto e, in genere, da ogni contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.
3. dichiara e garantisce di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei propri dipendenti previsti dalla normativa vigente.

4. è responsabile dell'osservanza delle disposizioni di legge in vigore in materia di sicurezza sul lavoro, ed in particolare di quanto previsto dal D.Lgs. 19 settembre 1994 n.626, modificato ed integrato dal D.Lgs. 19 marzo 1996 n.242.

ART. 17

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. manterrà riservati e darà istruzione al proprio personale affinché vengano mantenuti riservati i dati economici, statistici, amministrativi e quelli concernenti il personale, che vengano portati a sua conoscenza, in relazione all'effettuazione delle prestazioni di cui al presente contratto e che sono stati formalmente dichiarati riservati al Ministero.
2. si impegna ad usare nei confronti di tali dati riservati il livello di discrezione, non inferiore alla cura e discrezione usate dalla stessa nei confronti dei propri dati riservati di natura simile.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché, salva diversa pattuizione, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che sviluppi o realizzi in esecuzione delle prestazioni contrattuali.
4. Corrispondentemente il Ministero manterrà riservate le informazioni tecniche di che fossero portate a sua conoscenza nonché i dati tecnici forniti da stessa.
5. Il Ministero manterrà tali dati riservati fino a che non siano disponibili pubblicamente, e comunque, non oltre due anni dal completamento delle prestazioni di cui al presente contratto.

ART. 18

FORZA MAGGIORE

Nessuna delle parti avrà responsabilità verso l'altro per perdita o danno che risulti da ritardi o mancata esecuzione di tutto o qualsiasi parte del presente contratto, se tale ritardo o mancanza è dovuto, totalmente o parzialmente ad eventi, circostanze, o cause non dipendenti dal suo controllo e non dovute a negligenza delle parti. Tali eventi, circostanze, o cause comprenderanno, senza limitazione, catastrofi, scioperi, serrate, sommosse, guerre, terremoti, incendi o esplosioni, mentre è espressamente esclusa la capacità di fare fronte ad obblighi finanziari.

ART. 19

EFFICACIA DEL CONTRATTO

Il presente contratto è impegnativo per fin dalla data della sua sottoscrizione, mentre avrà effetto nei riguardi del Ministero solo dopo che il relativo decreto ministeriale di approvazione sarà registrato nei modi di legge.

Il Ministero si riserva la facoltà di chiedere l'anticipata esecuzione della fornitura.

ART. 20

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha la durata di 24 (ventiquattro) mesi.

E, richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto questo atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti, le quali, da me interpellate, lo approvano e con me lo sottoscrivono.

Questo atto, redatto in tre originali scritto a mezzo personal computer da persona di mia fiducia e sotto la mia vigilanza, si compone di facciate.

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA DOCUMENTALE PER GLI UTENTI DEL MINISTERO

Schema di contratto

LETTO, SOTTOSCRITTO E CONFERMATO

PER IL MINISTERO

(.....)

PER

(.....)